



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/ **161**.

del **18.07.2017**

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. DETERMINA DIRIGENZIALE n° DR4/188 del 24.11.2010 - Società CDC Servizi per l'Ecologia - Di Carlo di Clemente & C. S.n.c. - Sede Legale e Operativa: Via Libero Grassi - Zona Industriale - 66050 SAN SALVO (CH) - P. IVA. 01635210691 - Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione di rifiuti consistente in:

- Attività di recupero (R3 - R13) e smaltimento (D13 - D14 - D15) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi.

PRESA D'ATTO variante non sostanziale alla DETERMINA DIRIGENZIALE n° DR4/188 del 24.11.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della nota della Società CDC Servizi per l'Ecologia - Di Carlo di Clemente & C. S.n.c. datata 20.12.2010 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/248765 del 22.12.2010, nella quale presenta richiesta di variante non sostanziale con allegato il seguente elaborato:

1) Elenco CODICI CER;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO l'art. 208 del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., concernente "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" nonché disposizioni per il rinnovo;

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 49 del 14.03.2014 - "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

RICHIAMATE le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE955/2014 e con L. 11.08.2014, n° 116;

RICHIAMATO il regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)", pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;



VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”* pubblicato nella G.U. – Serie generale n° 228 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrata in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

RICHIAMATO il D.P.R. 15.07.2003 n° 254 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31.07.2002 n° 179;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: *“D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;

VISTO il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

VISTA la D.G.R. 28.04.2016 n° 254 avente per oggetto: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”*;

VISTA la D.G.R. n° 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 – Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° DR4/188 del 24.11.2010, avente per oggetto: *“D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta CDC di Carlo Di Clemente e & C. Snc – Zona Industriale, Via Libero Grassi, S. Salvo (CH). Autorizzazione regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione di rifiuti consistenti in:*

- *Attività di recupero (R3 – R13) e smaltimento (D13 – D14 – D15) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi”*;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/73159 del 31.03.2011, nella quale si invita l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di S. Salvo – Vasto e l'Amministrazione Provinciale di Chieti– Settore n° 6 – Ambiente – Energia – Caccia – Pesca - Politiche Comunitarie ad esprimere il proprio parere di competenza con contestuale richiesta alla Società CDC Servizi per l'Ecologia Snc di trasmettere la documentazione tecnica allegata all'istanza dandone riscontro della ricevuta di consegna;



TENUTO CONTO della nota della Società CDC Servizi per l'Ecologia Snc datata 06.04.2011 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/84903 del 14.04.2011, nella quale vengono rimesse le ricevute di avvenuta consegna della documentazione allegata all'istanza all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di San Salvo - Vasto e all'Amministrazione Provinciale di Chieti - Settore n° 6 – Ambiente – Energia – Caccia – Pesca - Politiche Comunitarie;

CONSIDERATA la nota della Provincia di Chieti – Settore 7 – Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna prot. n° 29921 del 24.05.2011 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/117561 del 31.05.2011, nella quale si forniscono delucidazioni di carattere tecnico-amministrativo;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di San Salvo – Vasto prot. n° 929 del 24.05.2011 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/117775 del 31.05.2011, nella quale vengono richieste integrazioni documentali;

RICHIAMATA la nota della Società CDC Servizi per l'Ecologia Snc datata 08.04.2013 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/94663 del 10.04.2013, nella quale si trasmette l'elaborato di seguito elencato:

2) Tavola – Planimetria particolareggiata scala 1:200;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/101743 del 17.04.2013, nella quale si invita l'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub-Provinciale di San Salvo - Vasto e l'Amministrazione Provinciale di Chieti - Settore n° 6 – Ambiente – Energia – Caccia – Pesca - Politiche Comunitarie ad esprimere proprie valutazioni all'elaborato progettuale sopramenzionato;

PRESO ATTO della nota dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di San Salvo – Vasto prot. n° 671 del 02.05.2013 e acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/114758 del 03.05.2013, nella quale si esprime come segue:

“.....*omissis*.....”

Si fa seguito alla vs nota RA/101743 del 14.04.2013 riguardante l'espressione di valutazioni circa la sostanzialità o meno dell'istanza presentata dalla ditta in oggetto, rispetto a quanto autorizzato con DR4/188 del 24.11.2010, ai sensi delle disposizioni riportate nella DGR 1192/2008 e s.m.i.

Facendo seguito a quanto comunicato e descritto nella nuova planimetria presentata dalla ditta e tenendo conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i. “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, si precisa che si può considerare variante sostanziale ogni modifica a seguito della quale l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata.

Le modifiche proposte dall'azienda riguardano una nuova disposizione delle aree adibite a verde e a parcheggi, nonché delle aree per lo stoccaggio e il deposito dei rifiuti.

Giuste precisazioni contenute nell'Allegato I della Determina n. 1192/2008 e precisamente quanto descritto al p.to 2, se non si hanno variazioni delle “tipologie” di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire a seguito delle quali non si hanno variazioni dei processi di trattamento, recupero o smaltimento e che non comportino variazioni alle commesse apparecchiature e/o attrezzature, tali operazioni sono da considerarsi varianti non sostanziali.

Stante quanto precisato dalla ditta verrà effettuata solamente una sistemazione e ripartizione delle aree destinate alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, inoltre non sarà apportata alcuna variazione alle superfici destinate a tali scopi.

Pertanto la comunicazione di modifica è da ritenersi non sostanziale in quanto la variante non modifica le potenzialità, le capacità delle aree e delle attrezzature dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Ditta CDC di San Salvo.

*Per tutto quanto sopra, si esprime **Parere tecnico favorevole**.....*omissis*.....”;*



VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n° RA/115465 del 03.05.2013, nella quale si comunica il proprio **NULLA-OSTA** alla variante non sostanziale presentata dalla Società CDC Servizi per l'Ecologia Snc;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto della variante non sostanziale alla Determina Dirigenziale n° DR4/188 del 24.11.2010, fatte salve tutte le precedenti prescrizioni relative alla realizzazione e gestione dell'impianto;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge n. 77 del 14.09.1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale alla Determina Dirigenziale n° DR4/188 del 24.11.2010 comunicata dalla Società CDC SERVIZI PER L'ECOLOGIA S.n.c. così come di seguito esplicitato:

ALLEGATO 1- Elenco CODICI CER;

ALLEGATO 2 – Tavola - Planimetria particolareggiata scala 1:200;

Parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di **RICHIAMARE** il rispetto delle eventuali condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n° DR4/188 del 24.11.2010, salvo quanto modificato con il presente provvedimento;

3) di **FARE SALVE** eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

4) di **PREVEDERE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n° 45 e s.m.i.;

5) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n° 1 originale che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Società, a cura del competente SUAP;

6) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Sub Provinciale di San Salvo-Vasto;

7) di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

8) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco RAMOSO)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco GERARDINI)

